



**ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE  
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA**

B A R I

Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste  
Viale Japigia, 184 70126 Bari - Tel. 080/5413111  
pec: enteirrigazione@legalmail.it

**ALLEGATO A)**

**Regolamento EIPLI procedura trattamento segnalazioni “interne” whistleblowing aggiornato ai sensi del disposto di cui al D.Lgs. n. 24 del 10.03.2023 (Gazz. Uffic. 15 marzo 2023 n. 63) - Attuazione della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (DECRETO WHISTLEBLOWING) approvato con Decreto Commissariale n. 205 del 17.04.2023**

**Premesso che:**

1. L'istituto del “*whistleblowing*” consiste in un meccanismo di protezione per i funzionari pubblici che denunciano casi di cattiva condotta all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti o ai loro superiori. L'art. 54 *bis* del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 definisce la tutela del dipendente pubblico che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, prevedendo una serie di misure a tutela dello stesso dipendente;
2. La legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, ha sostituito l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rafforzando le garanzie a protezione del dipendente che denuncia, prevedendo un ruolo di vigilanza in capo all'ANAC;
3. La norma prevede che il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura

organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione;

4. Con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 recante “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazione di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”, l’ANAC ha recentemente fornito indicazioni sull’applicazione della normativa in materia rivolta alle pubbliche amministrazioni e agli altri enti indicati dalla legge tenuti a prevedere misure di tutela per il dipendente che segnala condotte illecite che attengono all’amministrazione di appartenenza. In particolare sono enunciati i principi di carattere generale che riguardano le modalità di gestione delle segnalazioni e si forniscono indicazioni operative sulle procedure da seguire per la trattazione delle medesime;

5. Con Decreto Legislativo n. 24 del 10.03.2023 è stata data attuazione nell’ordinamento italiano alla Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;

6. Con il citato Decreto Legislativo n. 24 del 10.03.2023 (Gazzetta Ufficiale n.63 del 15 Marzo 2023), le cui disposizioni normative avranno effetto, ai sensi del relativo art. 24 a far data dal 15 luglio 2023, è stata prevista ai sensi del relativo art. 23 l’abrogazione dell’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dell’articolo 3 della legge 30 novembre 2017 n. 179;

7. Le disposizioni abrogate a far data dal prossimo 15 luglio 2023, ed in particolare l’articolo 54-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 rubricato “*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*” e l’art. 3 della Legge n. 179 del 30 novembre) saranno sostituite dalle Disposizioni presenti nel predetto D.Lgs. n.24 del 10.03.2022;

8. L’EIPLI, ha adottato in conformità agli standard normativi richiesti (in particolare a quanto richiesto dall’art. 13 c.6 del D. Lgs. 24/2023) apposita piattaforma informatica attivata nell’ambito del progetto WhistleblowingPA promosso da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions resa disponibile gratuitamente dall’ANAC per tutte le PA al fine di introdurre la c.d. “*piattaforma interna whistleblowing*” per l’acquisizione di eventuali segnalazioni, in linea e quale strumento aggiuntivo rispetto a quanto previsto ed approvato con il Piano Triennale dell’Anticorruzione dell’EIPLI 2023-2025;

Tutto ciò premesso, l’E.I.P.L.I., in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative, alla luce delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n.24 del 10.03.2022, di recepimento della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio

e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, ad integrazione ed ampliamento del Piano Triennale 2023-2025 adottato con Decreto Commissariale n. 03 del 24.01.2023, sentite le rappresentanze/organizzazioni sindacali di categoria, dando atto di aver istituito una apposita procedura informatica di segnalazione interna, presente sul proprio sito istituzionale da adoperare per un'eventuale segnalazione, a mezzo del presente regolamento, provvede a definire alcune regole inerenti la trasmissione ed il trattamento delle segnalazioni pervenute al R.P.C.T.

### **Articolo 1 “Disposizioni di carattere generale”:**

Le premesse formano parte integrante del presente regolamento. Per quanto di seguito non espressamente disciplinato, si rimanda alle disposizioni di legge generali e settoriali ed in particolare a quanto da ultimo disciplinato dal D.Lgs. n. 24 del 10.03.2023 (Gazz. Uffic. 15 marzo 2023 n. 63) che si allega, in uno al seguente regolamento e che ne forma parte integrante.

### **Articolo 2 “Soggetti segnalanti- Ambito di applicazione soggettivo di cui all’art. 3 del D.lgs.n. 24/2023”:**

**2.1** I soggetti che possono inviare segnalazioni di illecito al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’EIPLI sono:

- i lavoratori e collaboratori dello stesso EIPLI;
- gli Operatori Economici che prestano servizi o beni in favore dello stesso Ente, ivi inclusi i loro collaboratori e/o dipendenti;
- gli Operatori Economici che svolgono lavori in favore dello stesso Ente, ivi inclusi i loro collaboratori e/o dipendenti;
- i liberi professionisti e/o consulenti che prestano la propria opera in favore dello stesso Ente.

**2.2** La segnalazione ha ad oggetto la commissione di condotte illecite di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e deve essere effettuata nell’interesse dell’integrità dell’EIPLI.

Per condotte illecite si intendono le fattispecie che ricomprendono, nel loro insieme, illeciti penali, civili e amministrativi, nonché le irregolarità dell’azione amministrativa, qualora rappresentino indici sintomatici di un uso improprio della funzione pubblica, attraverso l’adozione di atti o l’assunzione di comportamenti in grado di deviare l’azione dell’EIPLI dalla cura imparziale del bene pubblico.

### **Articolo 3 “ Caratteristiche della segnalazione interna”:**

**3.1** La segnalazione effettuata nelle forme e secondo le indicazioni fornite nei successivi articoli non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria.



**3.2** Perché al segnalante possa accordarsi la tutela prevista dall'art. 54-*bis* e, successivamente alla data del 15 luglio 2023, quella accordata dal D.lgs. n. 24 del 2023, i presupposti sono i seguenti:

- il segnalante deve rivestire la qualifica di “dipendente pubblico” o equiparato o comunque rientrare tra i soggetti di cui all'art. 3 c.3 del D. Lgs. n. 24 del 2023;
- la segnalazione deve avere ad oggetto “condotte illecite”;
- il dipendente o comunque altro soggetto interessato deve essere venuto a conoscenza di tali “condotte illecite” “in ragione del proprio “rapporto di lavoro”;
- la segnalazione deve essere effettuata “nell’interesse all’integrità della pubblica amministrazione”;
- la segnalazione, sino alla data del 15 luglio 2023, deve essere inoltrata ad almeno uno delle quattro tipologie di destinatari indicati nell'art. 54-*bis*, co. 1 (R.P.C.T., ANAC, Autorità giudiziaria ordinaria o contabile).

Perché al segnalante possano accordarsi le tutele previste nel Capo III dagli artt. 16 e ss. del D. Lgs. n.24 del 2023 devono ricorrere gli specifici presupposti ivi previsti. Per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che hanno un obbligo di denuncia, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p., la segnalazione indirizzata al R.P.C.T. o ad ANAC non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all'Autorità giudiziaria.

#### **Articolo 4 “Accesso alla segnalazione trasmessa”**

**4.1** La segnalazione viene presa in carico dal R.P.C.T. che, nella sua area riservata della piattaforma informatica utilizzata, può gestirne l'istruttoria.

Il segnalante, accedendo alla propria area riservata, ha la possibilità di seguire l'iter della propria segnalazione, di integrarla e di rispondere ad eventuali richieste del R.P.C.T., attraverso la messaggistica integrata nella piattaforma. L'utilizzo della piattaforma informatica garantisce, in ogni sua fase, la riservatezza dell'identità del segnalante.

**4.2** La trattazione delle segnalazioni, nonché lo svolgimento dell'attività istruttoria sono improntate al rispetto della segretezza dell'identità del segnalante e della riservatezza dei soggetti segnalati. Il solo soggetto abilitato ad accedere, nei casi consentiti dalla normativa, all'identità del segnalante è il R.P.C.T. dell'E.I.P.L.I.

#### **Articolo 5 “Gestione e tempistica dell'Istruttoria rispetto alla segnalazione presentata”:**

**5.1** La gestione delle segnalazioni si compone di una valutazione preliminare e di una istruttoria delle stesse. Nella valutazione preliminare, che deve concludersi nei quindici giorni lavorativi successivi alla ricezione della segnalazione, il R.P.C.T. effettua un esame sulla sussistenza dei requisiti essenziali che devono essere contenuti nella stessa, al fine dell'attivazione delle tutele di cui all'art. 54-*bis* del

D.Lgs. n.165/2001 e di cui, ricorrendone i presupposti ivi previsti, agli artt. 16 e ss. del D.Lgs. n. 24 del 10.03.2023.

**5.2** Nel caso in cui dalla valutazione preliminare si rilevi un'evidente e manifesta infondatezza, inammissibilità o irricevibilità, il R.P.C.T. procede ad archiviare la segnalazione, dandone notizia al segnalante.

Costituiscono possibili, *ergo* non tassative, causali di archiviazione:

- a) manifesta mancanza di interesse all'integrità della pubblica amministrazione;
- b) manifesta incompetenza dell'EIPLI sulle questioni segnalate;
- c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare gli accertamenti;
- d) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'avvio dell'istruttoria (condotta illecita ecc.);
- e) accertato contenuto generico o irrilevante della segnalazione, ai fini dell'interesse pubblico da tutelarsi, tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- f) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- g) mancanza degli elementi essenziali della segnalazione;
- h) invio reiterato di segnalazioni aventi contenuto uguale o analogo.

**5.3** Il R.P.C.T. può, in ogni caso, chiedere al segnalante di integrare, utilizzando il canale comunicativo della piattaforma informatica dedicata, gli elementi della segnalazione che risultano non adeguatamente circostanziati.

A seguito della positiva valutazione preliminare, il R.P.C.T. avvia l'istruttoria interna sui fatti segnalati, che deve terminare entro sessanta giorni dalla conclusione della valutazione preliminare. In ogni momento dell'istruttoria il R.P.C.T. può chiedere al segnalante documenti e informazioni ritenute necessarie, sempre utilizzando il canale comunicativo della piattaforma informatica dedicata presente sul sito istituzionale.

Il R.P.C.T. può avanzare richiesta di documentazione o chiarimenti a soggetti interni o esterni all'amministrazione, effettuare audizioni e compiere ogni altro atto istruttorio, nel rispetto della segretezza dell'identità del segnalante e nel rispetto della riservatezza del segnalato.

Ove ritenuto necessario il R.P.C.T., nel corso dell'esame istruttorio, può avvalersi di alcuni ulteriori soggetti interni all'Amministrazione, adottando idonee misure a tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

In casi particolarmente complessi o in caso di necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, i termini procedurali indicati possono essere prolungati.

**5.4** Al termine dell'istruttoria, il R.P.C.T.:

- a) in presenza di elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione, dandone notizia al segnalante;

b) nei casi in cui ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione, provvede alla immediata trasmissione degli atti agli organi preposti interni o istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze.

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, il R.P.C.T. provvede alla loro trasmissione alla competente Autorità giudiziaria e/o contabile, evidenziando che trattasi di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 nonché di quanto disposto dal D.Lgs. n. 24 del 10.03.2023.

Il segnalante è previamente avvisato, con le modalità previste dalla piattaforma informatica dedicata, della eventualità che la sua segnalazione potrà essere inviata all'Autorità giudiziaria e/o contabile.

#### **Articolo 6- “Obblighi di Riservatezza”:**

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, nonché di quanto previsto altresì dall'art. 12 del predetto D.Lgs. n. 24/2023, le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

**6.2** L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

**6.3** Nell'ambito di eventuale procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora, invece, la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

**6.4** È dato avviso alla persona segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati nella ipotesi di cui al comma precedente ultimo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna di cui al presente capo quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma precedente sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

**6.5** La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

**Articolo 7 “Trattamento dei Dati Personali”:**

**7.1** Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, e di quanto altresì previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 24 del 10.03.2023 ogni trattamento dei dati personali deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

**7.2** I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

**7.3** I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

**7.4.** I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 5 (R.P.C.T.) del D.Lgs. n. 23/2023, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE)2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Allegato: D. Lgs. n.24 del 10.03.2023.

